



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale


Oggetto: Profilassi sanitaria diretta e vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno - 2005 .

L'Assessore

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 8 gennaio 1969, n.1 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTO l'articolo 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;
- VISTO il decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
- VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTA la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;
- VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n°. 196;
- VISTA l'ordinanza ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGVA-VIII-2601-PI.8.d./18 del 05 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali;
- VISTA il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini trasmesso dal Ministero della Salute il 6 febbraio 2004;
- VISTE le ordinanze interministeriali 2 aprile e 10 giugno 2004;
- VISTA la ordinanza ministeriale 25 ottobre 2004;
- VISTA la nota del Ministero della Salute DGVA.VIII/40231/P-I.8.d/18 del 23 dicembre 2004;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot.DGVA-VIII-1720-P I.8.d/18 del 19 gennaio 2005 che dispone il non utilizzo del vaccino per la blue tongue sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione;
- VISTA l'Ordinanza Interministeriale 8 febbraio 2005 "Blue Tongue campagna di vaccinazione 2004 – 2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2005;
- RITENUTO necessario adottare misure di profilassi indiretta tramite una campagna di vaccinazione.

Su conforme parere del Direttore del Servizio della Prevenzione e del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DECRETA



Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 1

Su tutte le aziende zootecniche dovranno essere svolte le attività di lotta all'insetto vettore (profilassi diretta sanitaria) e dovranno essere predisposte le misure previste di biosicurezza agli edifici aziendali ed ai locali di ricovero degli animali secondo il programma di informazione-formazione promosso dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Articolo 2

In attuazione della Ordinanza Interministeriale, citata in premessa, si dispone la vaccinazione nei confronti degli animali della specie ovina e caprina con il sierotipo 2 ed il sierotipo 4 della Blue Tongue, con la priorità di intervento rispettivamente negli allevamenti siti nella zona A, zona B, zona C e, per ultima zona D, secondo quanto descritto nell'allegato 1.

All'interno di questi allevamenti, hanno priorità le vaccinazioni degli animali che non hanno mai avuto esperienza immunitaria nei confronti dei virus selvaggio e/o vaccinale (es. rimonte, animali mai vaccinati etc.).

Saranno utilizzati oltre al vaccino vivo attenuato anche il vaccino spento in via sperimentale, secondo le modalità illustrate nell'allegato 1.

Articolo 3

Gli animali della specie bovina e bufalina destinati ad essere movimentati devono essere vaccinati, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Interministeriale, con il sierotipo 2 ed il sierotipo 4.

Articolo 4


L'evoluzione della situazione epidemiologica ed i rilievi del sistema informativo potranno richiedere modifiche ed integrazioni del piano di profilassi diretta e vaccinale, che saranno esplicitate con successivi provvedimenti assessorili.

Articolo 5

Il proprietario o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi provvedendo al contenimento degli animali.

Articolo 6

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione gli animali delle specie sensibili individuati come "sentinella" e gli animali della specie bovina e bufalina che non rientrano nella fattispecie prevista nell'articolo 3.



Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 7

Contestualmente al trattamento vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini non debbono essere praticati trattamenti vaccinali per altre malattie o trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi.

Articolo 8

Le operazioni di immunizzazione previste dal presente decreto sono programmate, svolte e controllate dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

In tali operazioni i Servizi Veterinari possono essere coadiuvati da veterinari ufficialmente incaricati dall'Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanità. Questi ultimi operano sotto la responsabilità dei Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

Articolo 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare il presente decreto che entra immediatamente in vigore.

Articolo 10

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 11

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.


14 MAR 2005

SF/4.3 *R*
EF/Resp.4.3 *uk*
DC/Dir.Serv. *PK*
MG/Dir.Gen. *P*

10 marzo 2005.

L'Assessore
Prof.ssa Nerina Dirindin





Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

ALLEGATO 1

MAPPA DIFFERENZIATA CON LE RISPETTIVE MODALITA' DI VACCINAZIONE

Zona A

Sono inseriti in questa zona i territori appartenenti ai comuni delle Aziende USL n. 6, 7 e 8, compresi nella fascia fino a 20 Km di distanza verso l'interno come da mappa allegata.

All'interno di questa zona, hanno priorità gli allevamenti con altimetria inferiore a 400 metri s.l.m. e gli allevamenti interessati da focolai di Blue Tongue nel periodo 2000-2003.

All'interno di questi allevamenti, hanno priorità gli animali che non hanno mai avuto esperienza immunitaria nei confronti dei virus selvaggio e/o vaccinale (es. rimonte animali, mai vaccinati etc.).

Zona B

Sono inseriti in questa zona i territori appartenenti ai comuni del restante territorio regionale, compresi nella fascia fino a circa 20 Km di distanza dalla costa verso l'interno.

All'interno di questa zona, hanno priorità di vaccinazione gli allevamenti con altimetria inferiore a 400 metri s.l.m. e gli allevamenti interessati da focolai di Blue Tongue nel periodo 2000-2003.

All'interno di questi allevamenti, hanno priorità di vaccinazione quegli animali che non hanno mai avuto esperienza immunitaria nei confronti dei virus selvaggio e/o vaccinale (es. rimonte animali, mai vaccinati etc.).


Zona C

Cosiddetta "zona cuscinetto", vi rientrano i territori appartenenti alla fascia a ridosso delle zone a e b, per 20 Km verso l'interno.

Zona D

Costituisce questa zona il restante territorio regionale e comunque i comuni mai sede di focolai di Blue Tongue.





Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

PROTOCOLLO DI IMPIEGO DEL VACCINO VIVO ATTENUATO

Al fine di minimizzare gli effetti indesiderati e migliorare la risposta immunitaria, la vaccinazione con il vaccino vivo attenuato sarà effettuata con una prima somministrazione del sierotipo 4 e, dopo almeno 21 giorni, con una seconda somministrazione del sierotipo 2, in osservanza del protocollo vaccinale citato in premessa.

Tali procedure devono essere completate entro il 30 aprile 2005.

PROTOCOLLO DI IMPIEGO DEL VACCINO SPENTO

Nel caso in cui la somministrazione del sierotipo 2, per ragioni temporali, cada oltre il 30 aprile, si utilizzerà per tale intervento vaccinale il monovalente spento per il sierotipo 2.

Negli allevamenti dove è prevista la sperimentazione con l'utilizzo del vaccino spento monovalente per il sierotipo 2 e, il bivalente per il sierotipo 2 e per il sierotipo 4, gli animali, nei quali sarà utilizzato, saranno vaccinati due volte a distanza di almeno 21 giorni.

SCHEMA VACCINALE Zona A

Gli allevamenti situati in questa zona saranno vaccinati principalmente con il vaccino vivo attenuato.

All'interno della zona A, verranno estratti a sorte almeno 58 allevamenti nei quali verrà utilizzato, attraverso l'applicazione di specifici protocolli sperimentali, il vaccino spento al fine di verificare sul campo il livello di efficacia.

SCHEMA VACCINALE Zona B


All'interno della zona B, si utilizzerà lo schema della zona A e oltre il 30 aprile l'impiego del vaccino spento per il sierotipo 2 e sierotipo 4.

SCHEMA VACCINALE Zona C e Zona D

All'interno della zona C, si utilizzerà il vaccino bivalente a virus spento per il sierotipo 2 e per il sierotipo 4.



**Allegato 1:
Zone Rischio BT**



De